



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA

DIVISIONE V - MONITORAGGIO E CONTROLLO DECOMMISSIONING INSTALLAZIONI NUCLEARI

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione, tra l'altro, del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (c.d. "*Trattato Euratom*"), firmato a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in tema di "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*";
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente "*Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968*";
- VISTO** il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. VII-78 del 28 giugno 1977, con il quale è stata revocata la licenza di esercizio dell'impianto Reattore Ispra-1, installato presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, sito in Ispra (VA);
- VISTO** il documento prot. n. DISP/ISPRA-1/77/21 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), allegato al sopra citato decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. VII-78 del 28 giugno 1977, contenente le prescrizioni tecniche per il mantenimento in regime di conservazione dell'impianto Reattore Ispra-1;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980*";
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia*



di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”;

- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994”;*
- VISTA** la nota prot. n. CCR/C 0/430/98 del 22 dicembre 1998, con la quale il Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA) ha presentato istanza di autorizzazione alla disattivazione dell’impianto Reattore Ispra-1, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997”;*
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;*
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;*
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante *“Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;*
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;*
- VISTO** in particolare l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente la *“Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;*
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante *“Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”;*
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante *“Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta*



a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”;

VISTO il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante “*Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica*”;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 538, che attribuisce alla SOGIN S.P.A. la titolarità degli atti autorizzativi dell'impianto Reattore Ispra-1 ubicato nel Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA), per la realizzazione delle attività di cui al comma 537 del medesimo articolo;

VISTA la legge 8 maggio 2019, n. 40, concernente “*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009*”;

VISTA la nota prot. n. 0019389 del 29.04.2020 (prot. ingresso n. 0008912 del 29.04.2020), con la quale la SOGIN S.P.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, una nuova istanza di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto Reattore Ispra-1 ubicato nel Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA), che ha annullato e sostituito quella precedentemente presentata dalla Commissione Europea con nota prot. n. CCR/C 0/430/98 del 22 dicembre 1998, trasmettendo la documentazione relativa alla Fase I del progetto globale di disattivazione dell'impianto;

VISTA la nota prot. n. 0012899 del 16.06.2020 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha dato avvio all'iter istruttorio relativo alla citata istanza prot. n. 0019389 del 29.04.2020, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*”, che abroga e sostituisce, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTO in particolare l'articolo 233 del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il quale dispone che “*Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,*



o dell'articolo 98 del presente decreto, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*;

VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 2021, con cui le prescrizioni impartite dall'ISPRA, di cui al documento DISP/ISPRA-1/77/21 allegato al decreto n. VII-78 del 28 giugno 1977 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, relative alla disattivazione dell'impianto ISPRA-1, sono state integrate con le prescrizioni contenute nel Doc. ISIN/ISPRA-1/AP/1/2021 e nel relativo Allegato;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, in particolare l'articolo 4, con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la nota documentata prot. n. 0016840 del 24.03.2023 (prot. ingresso n. 0045348 del 24.03.2023) con la quale la SOGIN S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione allo smantellamento dei quattro serbatoi posti nelle casematte dell'edificio 21f dell'impianto Ispra-1 e alla bonifica finale delle relative strutture in calcestruzzo, ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

VISTA la nota prot. n. 0124765 del 28.07.2023 con la quale questo Ministero ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza all'ISIN, avviandone il relativo *iter* istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 0006147 del 13.10.2023 (prot. ingresso n. 0164825 del 13.10.2023) con la quale l'ISIN ha trasmesso l'atto di parere favorevole Doc. ISIN/AP/2023/08/ISPRA-1, con prescrizioni, in ordine alla sopra citata istanza prot. n. 0016840 del 24.03.2023;

TENUTO CONTO che la SOGIN S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non è il soggetto responsabile del condizionamento e dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento dell'impianto Reattore Ispra-1, che sono a carico del Centro Comune di Ricerca di Ispra, ma solo del pretrattamento e confezionamento degli stessi in idonei contenitori e del successivo trasporto agli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi (SGRR) del Centro Comune di Ricerca di Ispra;

CONSIDERATO che la modifica di impianto proposta rientra nelle attività di cui alla Fase 1 del già presentato, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, *“Piano globale di disattivazione dell'Impianto Reattore Ispra-1”*;



CONSIDERATO che le prospettate attività di smantellamento e bonifica sono finalizzate alla riduzione del rischio radiologico presente nell'installazione, atta a garantire la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, trovando piena applicazione l'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

CONSIDERATO che, sulla base delle evidenze fornite dalla SOGIN S.P.A., le operazioni prospettate sono ritenute fattibili dall'ISIN nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

VISTI gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La SOGIN S.P.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa per l'impianto Ispra-1 presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, Via Enrico Fermi, 2749 - 21027 Ispra (VA), è autorizzata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dell'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, alla modifica dell'impianto Ispra-1 rappresentata dallo smantellamento dei quattro serbatoi posti nelle casematte dell'edificio 21f dell'impianto e dalla bonifica finale delle relative strutture in calcestruzzo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche richiamate in premessa.

Articolo 2

1. La SOGIN S.P.A., per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, è tenuta a sottoporre distintamente all'ISIN, secondo quanto disposto nell'atto di parere favorevole Doc. ISIN/AP/2023/08/ISPRA-1 richiamato in premessa, per approvazione, un Piano Operativo relativo agli adeguamenti come proposti nel progetto di massima e un Piano di Caratterizzazione radiologica riferito alle attività di smantellamento dei serbatoi e alla bonifica delle strutture dell'edificio 21f, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariano G. Cordone)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 ART. 21